



COMUNE DI TERNENGO

PROTEZIONE CIVILE



INFORMATIVA SULLE REGOLE E CONDIZIONI PER L'ABBRUCIAMENTO DI MATERIALE VEGETALE RESIDUO DALLE ATTIVITA' AGRICOLE E SELVICOLTURALI

Le norme che definiscono l'argomento sono la Legge regionale n. 15/2018 (legge quadro sugli incendi boschivi) e il D.L. 69/2023 convertito in Legge n.103/2023.

La combinazione di tali norme **dispone le limitazioni** su tutto il territorio regionale, circa l'abbruciamento di materiale vegetale derivante dalle attività agricole e selvicolturali secondo differenti disposizioni di calendario e di zona.

In particolare, il comune di Ternengo compare nella zona regionale IT0120 e pertanto, secondo le disposizioni, **è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali** dal **16 aprile** al **30 giugno** e dal **1°** al **14 settembre**, se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi, per motivi di lavoro (con un massimo di 3 metri steri/ettaro/giorno), mantenendosi a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti.

I comuni e le amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in caso di condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli o nel caso di rischio per la salute pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili.

In caso di avvistamento di incendio boschivo si invita a chiamare il numero di emergenza unificato **112**.

Per chi vuole approfondire:



<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/misure-per-ridurre-emissioni-abbruciamenti-riscaldamento>

